COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

prot. n. 1724 /UT

ORDINANZA N.3
DEL 22.01.2024

OGGETTO: Interventi su manufatti contenenti amianto presso il comparto edilizio sito in Busto Garolfo (MI) Via Omissis n. Omissis di cui al Fg. Omissis mapp. Omissis sub. Omissis

IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO E ATTIVITA' ECONOMICHE

Premesso che:

- l'art. 12 comma 5 della Legge 27/03/1992 n. 257, l'art. 12 del D.P.R. 08/08/1994, l'art. 1 della Legge Regionale 29/09/2003 n.17 e il Piano Regionale Amianto della Lombardia, approvato con D.G.R. VIII/1526 del 22/12/2005, istituiscono l'obbligo del censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero, in matrice friabile e in matrice compatta;

- la Regione Lombardia con l'art. 8 bis della Legge Regionale 29/09/2003 n.17, modificata dalla Legge Regionale 31/07/2012 n.14, ha introdotto e approvato con D.G.R. 4777/2013 le sanzioni amministrative relative alla mancata comunicazione della presenza di manufatti di amianto, a carico dei soggetti inadempienti;

- la Regione Lombardia nell'ambito delle proprie attività di prevenzione sanitaria dei rischi legati all'esposizione delle fibre di amianto, con D.Gen.Dir.Sanità del 18/11/2008 n.13237, ha adottato un protocollo per la valutazione dello stato di consistenza delle coperture di cemento – amianto nel proprio territorio regionale

- Considerato che la proprietà di un immobile con presenza di manufatti contenenti amianto deve attenersi al protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di presenza di amianto negli edifici riferito al D.M. 6/9/94, il quale recita: "…affida al proprietario dell'edificio e/o responsabile dell'attività che vi si conduce, l'attuazione di un programma di controllo e di manutenzione dei manufatti contenenti amianto, nonché la responsabilità di valutarne il rischio. In caso di segnalazioni per presenza di materiali contenenti amianto, gli Uffici Comunali dovranno richiedere ai soggetti obbligati di fornire la documentazione prevista dal succitato D.M. e le informazioni di cui all'Allegato 4 del PRAL. A tale documentazione, che dovrà essere sottoscritta da personale qualificato, dovrà inoltre essere allegata la valutazione del rischio secondo l'algoritmo regionale allegato al protocollo in questione…".

- Rilevato che:
  - a seguito di segnalazione, questa Amm.ne Com.le, con nota in data 06.12.2022 prot.28767, invitava la proprietà a presentare, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, Modulistica di auto-notifica di cui al censimento dei manufatti contenente amianto previsto dal PRAL e Valutazione dello stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto, da parte di personale qualificato, con l'applicazione dell' "Indice di Degrado (ID)" contenuto

nella D.d.g. 13237 del 18 novembre 2008 “Approvazione del protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto”, relativamente all’ edificio di proprietà ad uso box auto ubicato nel comparto edilizio sito in Busto Garolfo (MI) Via Omissis n. Omissis di cui al Fg. Omissis mapp. Omissis sub. Omissis;

- successivamente alla ricezione della nota di cui sopra, la proprietà ha esibito documentazione già trasmessa al protocollo comunale in data 30.09.2008, consistente in
  - Modulistica di auto-notifica (Modulo NA/1) datato 30.09.2008;
  - “Algoritmo per la valutazione dello stato di coperture in cemento amianto tipo eternit posate in esterno” D.G.R. n.VII/1439 del 4.10.2000 – Valutazione del risultato, con il quale si attesta un indice di valutazione pari a 48 e si evidenzia che la copertura in eternit è già stata interessata da sovracopertura in lamiera preverniciata dal 1995.

- Considerato che, come verificato da sopralluogo effettuato in data 06.10.2023, la sovracopertura realizzata nel 1995 non ingloba interamente la copertura in eternit, con nota datata 06.10.2023 prot.n.23210 è stata richiesto alla la proprietà di presentare, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, certificazione, sottoscritta da personale qualificato (quale ad esempio tecnico con patentino regionale per l’amianto, Responsabile di servizio prevenzione e protezione, ingegnere civile, architetto, geometra) con la quale si attestasse che la sopracopertura esistente soddisfa i requisiti necessari per essere considerata un metodo di bonifica previsto dalla normativa vigente;

- Rilevato che alla data odierna non è pervenuta al protocollo comunale la documentazione richiesta;

- Rilevata la necessità di predisporre apposito atto ingiuntivo al fine di ordinare alla proprietà del comparto edilizio l’effettuazione dei lavori di bonifica entro 12 mesi, considerando l’Indice di degrado nella forma più restrittiva (Rimozione entro 12 mesi);

- Vista la Legge 27/03/1992 n. 257 recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto;
- Visto il D.M. 06/09/1994 in merito alle metodologie tecniche di applicazione dell’art 6 comma 3 e dell’art 12 comma 2 della Legge 27/03/1992 n. 257 relativa alla cessazione dell’impiego di amianto;
- Vista la Legge Regionale 29/09/2003 n.17, “Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto” come modificata ed integrata dalla Legge Regionale del 31/07/2012 n.14;
- Considerato inoltre che la parte quarta del D.Lgs. 03/03/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” impone agli Enti Locali di esercitare poteri e le funzioni di competenza di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- Visto il vigente Regolamento Edilizio approvato con delibera di C.C. n.3 del 01.02.2022;
- Vista la delibera di G.C. n.19 del 22.02.2022 con oggetto “Fissazione sanzioni amministrative per mancata rimozione coperture in cemento amianto”;
- Visto il Regolamento di Igiene vigente;
- Vista la Legge 24/11/1981 n.689 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.;
- Visto il Decreto Sindacale n.13 del 28.07.2023;

O R D I N A

per i motivi sopra indicati, ai Sigg.ri:
- Omissis Omissis residente a Omissis (Omissis) in via Omissis n. Omissis;
- Omissis Omissis residente a Omissis (Omissis) in via Omissis n. Omissis;
- Omissis Omissis residente a Omissis (Omissis) in via Omissis n. Omissis;

in qualità di proprietari dell'edificio ad uso box auto ubicato nel comparto edilizio sito in Busto Garolfo (MI) Via Omissis n. Omissis di cui al Fg. Omissis mapp. Omissis sub. Omissis, quanto segue:

1. Di provvedere all'esecuzione di interventi di rimozione, smaltimento e bonifica dei materiali di copertura contenenti amianto presenti nell'edificio ad uso box auto ubicato nel comparto edilizio sito in Busto Garolfo (MI) Via Omissis n. Omissis di cui al Fg. Omissis mapp. Omissis sub. Omissis, considerando l'Indice di degrado nella forma più restrittiva (rimozione entro 12 mesi), da effettuarsi entro il termine perentorio di 12 (dodici) mesi dalla notifica della presente Ordinanza;

2. Di presentare alla scrivente Area ed alla ATS Milano Città Metropolitana, sez. territorialmente competente di Parabiago, un piano di lavoro per gli interventi di cui sopra;

3. Di presentare a lavori ultimati e comunque entro il termine sopra indicato dichiarazione sottoscritta dalla proprietà e da tecnico abilitato sull'effettiva esecuzione dei lavori a regola d'arte.

E V I D E N Z I A

- che in caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente atto si procederà ai sensi di Legge.

Ai sensi dell'art 3, 4° comma della Legge 07/08/1990, n. 241 si precisa che, contro il presente atto, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni e 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

La presente Ordinanza verrà affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune di Busto Garolfo;

Si dispone che copia della presente Ordinanza venga trasmessa, oltre alle persone interessate, per conoscenza:

- All'ATS Milano Città Metropolitana, sez. territorialmente competente di Parabiago.
- Alla Polizia Locale di Busto Garolfo.

E' fatto obbligo all'Ufficio di Polizia Locale di verificare il rispetto della presente ordinanza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TERRITORIO E ATTIVITA' ECONOMICHE
f.to Angelo SORMANI

Il presente documento è sottoscritto digitalmente conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 82/2005.